

Nota Prot. n. P1187/4147 sott. 4 del 7 novembre 2001

Centri commerciali – Rilascio C.P.I. e adempimenti connessi al D.lgs. 626/94.

Quesito Comando

Com'è noto, le attuali scelte commerciali in ambito nazionale tendono a privilegiare la grande distribuzione e pertanto, sempre più spesso, nell'ambito dell'espletamento della Prevenzione Incendi, questo Comando si trova a gestire pratiche di centri commerciali che, in linea di massima, sono tipologicamente simili.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di un supermercato alimentare di ampia superficie, cui sono collegati più negozi specialistici aventi superficie a 400 m² e, nell'intero contesto, sono inseriti altri negozi e/o attività di superfici inferiori o comunque non soggetti ai controlli di prevenzione incendi. Ovviamente tutte le attività presenti sono tra loro collegate da gallerie e/o tunnel, e, almeno nella parte prospiciente gli ampi corridoi formati con tali protezioni, non sono compartimentale essendo totalmente aperte o, al massimo, dotate di semplice vetrata, il tutto contribuisce a trasformare il centro commerciale come un'unica realtà ed un unico edificio.

Gli impianti tecnologici (riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica delle parti promiscue, impianti antincendio e rilevazione di fumi ecc.) nonché i servizi di sorveglianza sono normalmente comuni per tutte le attività e vengono gestiti da un'unica amministrazione simile a quella condominiale.

Con tali premesse, ed al fine di un'uniformità di indirizzo, si richiede a codesto Ministero di dirimere i sottoriportati dubbi interpretativi legati sia allo svolgimento dell'attività di prevenzione incendi che all'espletamento delle funzioni di Polizia Giudiziaria legate all'applicazione del D.Lgs 626/94 e successivi:

- a) deve essere richiesto il certificato di prevenzione incendi da tutti i soggetti legalmente responsabili, per ognuna delle attività soggette al controllo di prevenzione incendi, ivi compreso il "condominio" per centrali termiche, gruppi elettrogeni ecc., o deve essere rilasciato globalmente per l'intero centro commerciale nella persona dell'amministratore?,
- b) l'analisi dei rischi, e la susseguente stesura del piano di emergenza è a carico di ogni singolo titolare o, come sembrerebbe più logico, deve essere unico per tutto il centro e quindi a responsabilità dell'amministrazione?;
- c) gli addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio devono essere previsti per ciascuna attività avente dipendenti, o l'amministrazione del "condominio" deve prevedere del personale che svolga tali mansioni per tutto il centro?

Nel ringraziare si rimane in attesa di un cortese urgente riscontro.

Risposta Ministero

In relazione alla problematica delineata dal Comando in indirizzo con la nota a margine indicata, si fa presente che, per i casi di specie, lo scrivente Ufficio è del parere che una corretta procedura dovrebbe seguire la seguente impostazione:

FASE PROGETTUALE

Presentazione di un unico progetto per l'intero complesso commerciale e rilascio di un unico parere di conformità.

Eventuali successive varianti - salvo che non costituiscano stravolgimento del progetto iniziale, ovvero che non comportino sostanziali modifiche degli assetti planovolumetrici e distributivi già approvati, con particolare riguardo alle aree comuni -, saranno oggetto di ulteriori parziali pareri da richiedersi in maniera specifica dai diretti interessati.

FASE DI VISITA SOPRALLUOGO

- Presentazione, da parte dell'Amministratore o di altra figura responsabile, di richiesta di apposito certificato di prevenzione incendi per le parti comuni (gallerie, autorimesse, impianti, ecc.).

Il Comando rilascerà il relativo C.P.I. intestato al Condominio o Consorzio commerciale.

- Presentazione, da parte dei titolari responsabili delle singole attività soggette ai fini della prevenzione incendi presenti nell'ambito del complesso, di propria istanza di sopralluogo.

Il Comando rilascerà, per ogni attività in questione, distinto C.P.I. intestato al rispettivo titolare.

ADEMPIMENTI CONNESSI AL D.LGS. 626/94.

Si richiama quanto già espressamente indicato dal D.M. 10 marzo 1998 ai punti 7.4 dell'Allegato VII e 8.2 dell'Allegato VIII relativamente ai luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio, facenti capo a titolari diversi.